

Alberto Grappasonni

Stalking

Sindrome delle molestie assillanti
Atti persecutori



Erba Sacra
Edizioni

INDICE

Introduzione	pag. 4
Capitolo I°	
1.1 Definizione	pag. 9
1.2 Uno sguardo sul fenomeno	“ 11
Capitolo II°	
2.1 Inquadramento psicologico	pag. 15
2.2 Definizioni psichiatriche: “Sindrome del molestatore assillante”.....	” 24
2.3 Quante volte, per quanto tempo?	” 26
2.4 “Concezione Sindromica”	” 27
2.5 Quando, dove e come “nasce” un potenziale stalker Un’ipotesi “dal basso”	” 29
2.6 Casi gravi e con alto tasso di psicopatologia	” 33
2.6.1 - <i>Molestie assillanti, erotomania e altri disturbi deliranti</i>	” 33
2.6.2 - <i>Altri disturbi di Asse I</i>	” 39
2.6.3 - <i>Disturbi di personalità</i>	” 41
2.7 Amore molesto	” 43
2.8 Gelosia e vendetta	” 46
2.9 Qualcosa di analogo	” 47
2.9.1 - <i>Mobbing</i>	” 48
2.9.2 - <i>Molestie sessuali (sul lavoro)</i>	” 49
2.9.3 - <i>Terrorismo</i>	” 50
2.9.4 - <i>Fuori dal contesto</i>	” 52
Capitolo III°	
3.1 Il “malinteso originario” e la relazione imposta dal molestatore ...	pag. 55
3.2 Il profilo psicologico dello stalker	” 59
3.3 Aspetti motivazionali	” 61
3.4 Cosa fa uno stalker?	” 62
3.5 Lo stalking per procura	” 64
3.6 Il profilo psicologico della vittima	” 65
3.7 Conseguenze psicologiche sulla vittima	” 66
3.8 Rimanere o fuggire	” 69
3.9 Relazione e comunicazione tra molestatore e molestato	” 70
3.10 Tipologie di molestatore assillanti basate sulla relazione Precedente	” 71
3.11 Altre tipologie di vittime	” 72
3.12 Prevenzione dello stalking	” 73
3.13 Strategie per difendersi dallo stalking	” 74
3.14 Rapporto terapeuta – paziente	” 76

Capitolo IV°	
4.1	Aspetti criminologicipag. 77
4.2	Epidemiologia “ 79
4.3	Nascita del fenomeno e legislazioni vigenti ” 81
4.4	Comportamenti della molestia assillante” 91
4.5	Comunicazioni, molestie, minacce e <i>coping</i>” 92
4.6	Imputabilità in relazione all’aspetto psichiatrico-forense” 97
4.7	Vittime di stalking – Sistema Giudiziario – Ricerca apparato probatorio. Confronto. ” 99
Conclusioni” 102	
APPENDICE” 105	
Bibliografia e Sitografia..... ” 108	

*(.....) A patto di avere il coraggio di denunciare,
di non lasciare nessuno spazio alla sindrome di Stoccolma,
a patto di uscire allo scoperto e di rigettare nelle tenebre
da cui sono usciti gli stalkers, i cacciatori di frodo,
i malati impotenti e misogini, livorosi e risentiti
perduti nello loro esaurite allucinazioni, castratori castrati,
masticatori di un niente sempre più grigio e spento.
(.....) Bisogna uscire dall'incubo del silenzio,
spezzare il mondo dei persecutori fatto di idee fisse,
di illusioni, di arroganza, di vigliaccheria,
distruggere il loro miserabile universo
di onnipotenza infantile e di egocentrismo. (.....)¹*

INTRODUZIONE

Lo *Stalking*, definito anche “molestia insistente” o “sindrome del molestatore assillante”, in Italia “atto persecutorio” e, è un complesso pattern comportamentale caratterizzato dalla ripetuta imposizione di contatti e/o comunicazioni sgradite alla vittima, tali da suscitare in essa preoccupazione.

Generalmente, lo stalking comporta molestie che hanno una continuità nel tempo e che spesso compromettono seriamente il funzionamento sociale e il benessere psicologico delle vittime, fino al cosiddetto “femminicidio”, anche se è una tipologia comportamentale che in percentuale minore riguarda anche gli uomini.

Molestie, minacce, pedinamenti, telefonate indesiderate, controllo, sorveglianza nei confronti della vittima designata, risultano i comportamenti che più di frequente caratterizzano tale fenomeno, fenomeno che all’inizio

¹ (da Web Mentese sociale...)

degli anni ottanta, in seguito ad episodi che coinvolsero personaggi dello spettacolo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, iniziò ad attirare l'interesse dei mass-media.

Risale al 1982 uno dei primi casi di aggressione di un personaggio dello spettacolo: l'attrice Theresa Saldana pugnalata dal suo stalker a Los Angeles.

Rammentiamo poi anche il caso dell'attrice Rebecca Schaeffer, assassinata, sempre a Los Angeles, dal suo persecutore nel 1989 e, via via, i casi relativi alle aggressioni non letali verificatisi successivamente in danno delle attrici Jodie Foster, Sharon Stone, Nicole Kidman, del regista Steven Spielberg, della cantante Madonna, delle tenniste Monica Seles, Martina Hingis.

E' bene ricordare come lo stalking possa essere esercitato anche nei confronti di avvocati, imprenditori, medici (in particolare psichiatri, chirurghi estetici e stomatologi) e altri professionisti, da clienti insoddisfatti per le loro prestazioni.²

Ovviamente, la maggior parte dei casi di stalking riguarda le persone comuni così da passare troppo spesso inosservati; in particolare, non viene riconosciuto un modello comportamentale antigiuridico riconducibile ad una unica azione protratta nel tempo, bensì riconosciute soltanto come azioni diverse non collegate tra loro (molestie, ingiurie, violenza privata, minacce etc).

Furono proprio i casi Saldana e Shaeffer ad ispirare la prima legge anti-stalking entrata in vigore in California nel 1991.

Come si vedrà, tutti gli studi che osserveremo sul fenomeno sono quasi completamente estranei all'Italia; è possibile che fattori culturali e sociali possano far sì che il fenomeno sia meno prevalente qui da noi, ma è probabile

² (V. Mastronardi, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*. Masson-Milano 2006).

che, come spesso accade, una maggiore consapevolezza della problematica ne faciliterà non solo la comprensione ma anche l'individuazione.³

Quanto sopra è sufficiente per poter incanalare il discorso in un percorso conoscitivo che, attraverso diverse tappe, introduca ad una comprensione del fenomeno sotto i vari aspetti costitutivi, siano essi associabili ai profili psicologici, psichiatrici, sociali o criminologici.

Il presente lavoro affronterà tali aspetti suddividendo le informazioni in tal modo: il primo capitolo sarà dedicato alla definizione del fenomeno, che verrà successivamente sezionato al fine di riportare le diverse accezioni con le quali è stato affrontato nei diversi Stati in cui è stato osservato, studiato e introdotto nel sistema giuridico con apposite leggi antistalking. Di seguito, l'osservazione riguarderà un possibile "inquadramento" del modello comportamentale dove verranno riportate le diverse tesi scientifiche che a partire da un disturbo psicologico anche lieve può arrivare ad interessare quadri clinici, di natura psichiatrica, molto gravi.

Il terzo capitolo, partendo dal "malinteso originario", introdurrà le principali parti in causa e cioè lo *stalker*, la sua *vittima*, e i comportamenti di questi dai due diversi punti di vista. Inoltre, verranno esaminate le conseguenze psicologiche sulla vittima, il rapporto duale molestatore/molestato, i possibili accorgimenti per una prevenzione dello stalking e il rapporto terapeuta paziente.

Nel quarto capitolo si porranno in evidenza, partendo dalla nascita del *fenomeno stalking*, le legislazioni oggi in vigore nei diversi paesi a cui ci siamo riferiti, fino all'analisi delle norme giuridiche correlate all'argomento applicabili in Italia.

³ (Galeazzi Curci – Vol.7 dic. 2001, sopsi.archicoop..)

Con il quinto capitolo, in contrapposizione, si cercherà di evidenziare gli aspetti dei metodi utilizzati dalle pseudoscienze per la ricerca delle cause di non imputabilità al cospetto di patologie della mente, non risparmiando una critica severa ma costruttiva contro la “leggerezza”, a volte, con cui si ricorre e essenzialmente si ottiene una perizia sullo stato mentale del soggetto agente di un fatto reato.

Le problematiche relative allo *stalking* sono state osservate prevalentemente nei paesi cosiddetti “occidentali”, dove la sensibilità verso i diritti civili e le libertà individuali può definirsi più attenta. Non sarà possibile evitare di gettare uno sguardo, rispettoso, fors’anche inconsapevole, su altre culture, mondi, sistemi di esistenze, evolutesi in senso trasversale al nostro, in cui le diverse tradizioni, strutture sociali, consuetudini, presentano rapporti interpersonali, anche familiari o matrimoniali, infarciti di “pretese od obblighi”, che vanno ben oltre il nostro comune sentire. Tali “doveri”, a volte, appaiono ai nostri occhi sotto la forma iniqua, appunto, della privazione della libertà individuale e dove sembra giusto chiedersi, soltanto sotto il profilo sostanziale, quand’è che si tratta di stalking? La differenza la troviamo unicamente in una separazione di fatto dai vincoli familiari, oppure anche laddove vi è il tacito consenso espresso dall’istituzionalizzazione del rapporto vi può essere stalking? Naturalmente non si può trovare risposta in questa sede, ma nella lettura di determinati casi tali domande sorgono spontanee.

Il lavoro, così esposto, rappresenta con tutta probabilità quelle che sono le esigenze di chi lo ha qui proposto, nel senso di utilizzo di un modulo esplicativo necessario per poter accedere all’argomento da “inesperto”, ovvero senza quella conoscenza profonda che le materie di cui si parla richiederebbero. Si riterrebbe profondamente superbo, ovviamente, che una

formulazione dell'argomento proposta dallo studente pretendesse di riscuotere consenso "scientifico" e l'approvazione di chi qui, chiamato a giudicare, detiene la conoscenza scientifica degli argomenti trattati.

Vi è peraltro da dire, che soltanto l'azzardare un'ipotesi personale, che trattenga le giusti dosi di senso critico, può promuovere la considerazione e il rispetto per un lavoro, seppur modesto.

Al riguardo, non può non esservi la speranza che con quanto scritto si sia riusciti a contestualizzare un confronto tra ciò che l'argomento, nei suoi vari aspetti, propone e una realtà sociale che per lo più ignora tale modello comportamentale nella sua interezza, come atto unico, antiggiuridico e violento, e che nell'assumere forme sfumate di agiti ai limiti della normalità, laddove non si esplica nelle sue forme patologiche evidenti, si insinua nella vita quotidiana, nell'ambito domestico, inquinando quel diritto alla libertà che ad ogni persona dovrebbe essere garantito.

CAPITOLO I°

1.1 Definizione

Il termine *Stalking*, coniato nel 1997, deriva dal verbo inglese *to stalk* (fare la posta, cacciare in appostamento, inseguire, braccare) mutuato dall'attività venatoria.

In ambito psichiatrico e forense, il termine sta ad indicare un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi, di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una “vittima” che risulta infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi.⁴

Non essendoci, oggi, una definizione univoca di Stalking e per fornire un'informazione che dia spazio ad una libera interpretazione del fenomeno, è utile riportare le definizioni fornite da alcuni autori:

Meloy (1998)⁵, nei suoi studi definisce lo Stalking come “...un comportamento ostinato e reiterato di persecuzione e molestia nei confronti di un'altra persona”.

Secondo P. Tjaden e N. Thoennes (1998)⁶ “Lo stalking si riferisce generalmente al comportamento molesto o minaccioso che un individuo adotta in maniera ripetitiva, come il seguire una persona, comparire in casa sua o nel suo posto di lavoro, compiere molestie telefoniche, lasciare oggetti o messaggi scritti o danneggiare le proprietà della vittima. Queste azioni possono essere o non essere accompagnate da una seria minaccia di concreto pericolo e possono, o non possono, essere segnali precursori di una aggressione o un omicidio”.

⁴ (Galeazzi Curci – Vol.7 dic. 2001 www.sopsi...)

⁵ Meloy JR. *The Psychology of stalking Clinical and forensic perspectives*. San Diego: Academic Press 1998.

⁶ Tjaden P, Thoennes N. *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*. Washington, D.C.: National Institute of Justice and Centers for Disease Control and Prevention 1998.

Mullen e altri (1999)⁷, definiscono lo Stalking come *“una costellazione di comportamenti riguardanti tentativi ripetuti e perduranti di ricercare comunicazione e/o contatto nei confronti di un persona non consenziente”*. I tentativi di comunicare possono essere: telefonate, lettere, e-mail ma anche scritte sui muri. Tali tentativi hanno lo scopo di stabilire un contatto con la vittima e allo stesso tempo sorvegliarla. Comportamenti associati possono essere la consegna indesiderata di doni o omaggi floreali, minacce e danni alla proprietà.

L’accezione si è sempre più estesa, negli ultimi anni, verso il senso figurato e familiare, intendendo con “to stalk” assillare, inseguire, molestare, braccare, ricercare, attenendosi al significato originario, ma anche seccare, disturbare, perseguitare, rompere le scatole, fare qualcosa di nascosto cioè coperto da qualcuno o da qualcosa.

E’ utile sottolineare che il termine stalking è riferito ad un modello (oltretutto vasto e ampiamente interpretabile, anche nelle sue componenti di maggiore o minore tollerabilità sociale) di comportamento, e non è riferito alle *“motivazioni e agli effetti che tale comportamento persegue e ottiene”*.⁸

Da una prima analisi delle definizioni dei vari autori si evince che i presupposti per l’esistenza di questa condotta sono:

- *la presenza di un attore o Stalker* che instaura nei confronti di un individuo-bersaglio un’intensa relazione di tipo ideo-affettivo;
- *la ripetitività e la persistenza nel tempo* di alcuni comportamenti aventi carattere di controllo, ricerca di contatto e comunicazione. E’ importante notare che lo stalker deve compiere attività che vengono

⁷ Mullen PE, Pathé M, Purcell R, Stuart GW. *Study of stalkers*. Am J Psychiatry 1999;156:1244-9.

⁸ V. Mastronardi (*Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*. Masson-Milano 2006).

percepite come intrusive, cioè che superano proprio un limite socialmente e personalmente individuabile, quello della “sfera privata”. E’ proprio la trasgressione di questo limite a costruire la soglia critica perché si possa parlare di *Stalking*.

- *La percezione soggettiva di minaccia* avvertita dalla vittima che vive tali comportamenti come intrusivi e non graditi.

1.2 Uno sguardo sul fenomeno

La giurisprudenza americana è stata la prima ad affrontare specificamente il problema della definizione del fenomeno dello *stalking*. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato infatti che la massima autorità giudiziaria della Federazione, l'*Attorney General*, attraverso il *National Institute of Justice*, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo *anti-stalking* costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli Stati membri. Entro la fine del 1994 tutti i 50 stati e il Distretto di Colombia hanno approvato una specifica legislazione *anti-stalking*. La maggior parte di queste leggi definisce lo *stalking* come "l'intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona". Alcuni Stati richiedono che insieme alle molestie sia presente una "minaccia credibile" (definita come una minaccia verbale o scritta di violenza fatta dal persecutore alla vittima), e che sia verosimile che il persecutore intenda e abbia la possibilità di attuare tali minacce. Alcune leggi statali specificano come necessario un "tipo di condotta" in cui il persecutore (o *stalker*) "consapevolmente, intenzionalmente e ripetutamente" metta in atto una serie di azioni (come mantenersi in prossimità o esprimere minacce verbali o scritte) dirette ad una specifica persona, che non servono ad uno scopo

legittimo e che "allarmano, molestano o suscitano in una persona ragionevole paura o disagio emotivo". Alcuni Stati, se manca l'elemento di minaccia esplicita, prevedono pene e provvedimenti meno gravi per il crimine o lo trattano come semplici "molestie".

Nel *Criminal Code of Canada* è considerato delitto di molestia criminale (*criminal harassment*) "molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere; 3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o a suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza".

Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il "*Protection from Harassment Act*" per affrontare in modo più mirato della legislazione precedente i comportamenti di *stalking*. L'Atto prevede che "una persona non deve attuare una condotta che sa o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensasse che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima". Per integrare la fattispecie punibile in presenza di semplice abuso verbale è necessario che gli atti di molestia siano ripetuti almeno due volte. Invece in presenza di altre condotte, come mandare doni o omaggi floreali, la soglia di punibilità è più alta.⁹

⁹ Parrott HJ. *Stalking: evil, illness, or both?* Intern J Clin Practice 2000;54:239-42.

Tutti gli Stati della federazione Australiana sono forniti di legislazione simile contro le molestie ripetute. Tutte queste leggi prevedono la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (*intervention/protective or restraining orders*) ingiungendo al molestatore, per esempio, di non entrare in un'area geografica definita attorno all'abitazione della vittima, pena l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto e/o la fine della sospensione condizionale di una pena detentiva per *stalking* già giudicata, anche se il reato è stato consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia, prima della legge 38/2009, addirittura le condotte degli *stalkers* erano considerate penalmente rilevanti quando integravano la fattispecie prevista dall'art. 660 c.p., molestia o disturbo alle persone ("*Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo è punito ecc. ...*"). In armonia con la cultura penalistica italiana il reato di molestie non è delitto ma semplice contravvenzione: la norma, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete del privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante l'astratta possibilità di reazione del molestato. Nella citata contravvenzione, l'interesse privato riceve una protezione solo riflessa. Il reato è perseguibile d'ufficio. L'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento sono puniti autonomamente a titolo di delitto e se il fatto di molestia costituisce contemporaneamente uno dei delitti sopra indicati, la molestia si intende di regola assorbita.

In Italia, dunque, non esisteva una legislazione specifica per un *pattern* comportamentale ripetitivo e assillante di molestie.

Come si può notare prendendo in considerazione la brevissima rassegna riportata, non esiste accordo unanime circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza ad assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole ("*a reasonable person*") giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.¹⁰

E' necessario comprendere, quindi, le motivazioni psicologiche e/o psichiatriche alla base dell'agire tale modello comportamentale a volte così complesso nella sua esecuzione e individuazione, ma di normale e facile approccio nella vita quotidiana, tanto che spesso "pressioni e pretese", che non sconfinino in condotte antigiuridiche, di un ex partner ad esempio, vengono interpretate socialmente, o meglio familiarmente, come gesti d'amore..... in fondo da capire! Alimentando così quel fenomeno che successivamente tratteremo come "il malinteso originario".

¹⁰ (Galeazzi Curci – Vol.7 dic. 2001,sopsi.archicoop.)